



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 23/02/2006

Bollettino regionale

COMUNE DI CAMPI SALENTINA (Lecce)

Accordo di Programma per adozione Piano sociale di zona.

L'anno 2005 (duemilacinque) addì 30 del mese di giugno alle ore 12.00, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze della Città di Campi Salentina sono presenti i seguenti Soggetti sottoscrittori:

- la Città di Campi Salentina, rappresentata dal Sindaco Pompilio Massimo COMO;
- il Comune di Carmiano rappresentato dal Sindaco Umberto FERRIERI CAPUTI;
- il Comune di Guagnano rappresentato dal Vice-Sindaco Rosanna CAPPELLO;
- il Comune di Novoli rappresentato dal Commissario Straordinario Vincenzo CALIGNANO;
- il Comune di Salice Salentino rappresentato dal Vice-Sindaco Antonio ROSATO;
- la Città di Squinzano rappresentata dall'Assessore alle Politiche Sociali Antonio SAQUELLA;
- la Città di Trepuzzi rappresentata dal Vice - Sindaco Giovanni CHIRIZZI;
- il Comune di Veglie rappresentato dal Vice-Sindaco Maurizio SPAGNOLO;
- la Provincia di Lecce rappresentata dal presidente Giovanni PELLEGRINO o suo delegato;
- l'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1 rappresentata dal Direttore Generale f.f. VALENTE.

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale n. 17 del 25.08.2003 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 del 29.08.2003) "Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia" al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001 e dalla Legge n. 328 dell'8.11.2000;

- che la Legge Quadro n. 328 dell'08.11.2000, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" per gli interventi sociali e socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;

- che con la deliberazione n. 1104 del 4.8.2004 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 17/2003,

ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS);

- che la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si attua attraverso la rilevazione dei bisogni, la programmazione degli interventi, l'impiego delle risorse in relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, l'integrazione con gli interventi sanitari, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento e reinserimento al lavoro, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni, di tutti i servizi socio-assistenziali di cui è prevista la realizzazione nel Piano Regionale delle Politiche Sociali;

- che la Regione Puglia, attraverso lo strumento del Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS), esercita, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 17/2003 e, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della L. n. 328/2000, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ed è istituzionalmente preposta ad indicare gli "obiettivi generali di detta programmazione economico-sociale e territoriale, e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";

- che la Regione Puglia ha determinato con il Piano Regionale delle Politiche Sociali, come da art. 8 della L.R. n. 17/2003, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali, di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;

- che alle Province spettano tutte le funzioni amministrative, nel campo delle politiche sociali, indicate dall'art. 19 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, secondo le modalità definite dalla Regione, negli artt. 11 e 14 della L.R. n. 17/2003;

- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- che i Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale così come previsto dall'art.13, l'c., del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 17/2003;

- che l'art.1 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'art.1 del D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999, stabilisce che la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto";

- che l'art. 10 della L.R. n. 17/2003 indica nel Piano Sociale di Zona lo strumento con cui vengono definiti la programmazione degli interventi sociosanitari integrati ed i modelli organizzativi e gestionali, sulla base delle indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e del Piano Sanitario Regionale;

- che la Regione Puglia, attraverso le Aziende Unità Sanitarie Locali, assicura i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999;

- che l'Azienda Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999, in funzione del perseguimento dei suoi fini istituzionali, è costituita in azienda con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, con organizzazione e funzionamento disciplinati con atto aziendale di diritto privato;

VISTO

- l'Accordo tra i Comuni di Campi Sal.na, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Sal.no, Squinzano, Trepuzzi e Veglie, sottoscritto in data 2.12.2003, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, con il quale hanno costituito l'ambito territoriale di Campi Sal.na, coincidente con il distretto socio - sanitario n. 2 dell'ASL LE/1 e individuato il comune di Campi Sal.na capofila dell'Ambito, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- che i Comuni dell'Ambito hanno attivato tutte le procedure e le iniziative più idonee per l'elaborazione del Piano Sociale della zona dell'ambito Campi Sal.na attraverso la costituzione del Coordinamento Istituzionale, del Tavolo di Concertazione e del Gruppo Tecnico;

- che è necessario, per i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, facilitare e incoraggiare l'accesso al Sistema Integrato dei Servizi alla Persona, abbattendo gli ostacoli che gli utenti incontrano lungo i percorsi burocratici, promuovendo politiche finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraverso la definizione di un Piano di Zona, così come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 17/2003;

- che, al fine di favorire la necessaria solidarietà, cooperazione e concertazione tra gli Enti Locali per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, è stato sottoscritto in data 2.12.2003 un Accordo tra i Comuni dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario n. 2 A.U.S.L. LE/1, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che il Coordinamento Istituzionale ha assunto delle decisioni in merito alla programmazione delle politiche sociali nell'ambito territoriale e che il Tavolo Tecnico per la stesura del Piano Sociale di Zona ha formulato specifiche proposte di intervento, contenute nello stesso Piano Sociale di Zona, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che è stato redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i soggetti aderenti al presente Accordo di Programma, che approvano i contenuti dell'allegato Piano Sociale di Zona, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO' PREMESSO,

VISTO E CONSIDERATO

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI:

- la Città di Campi Salentina, rappresentata dal Sindaco Pompilio Massimo COMO;
- il Comune di Carmiano rappresentato dal Sindaco Umberto FERRIERI CAPUTI;
- il Comune di Guagnano rappresentato dal Vice-Sindaco Rosanna CAPPELLO;
- il Comune di Novoli rappresentato dal Commissario Straordinario Vincenzo CALIGNANO;
- il Comune di Salice Salentino rappresentato dal Vice-Sindaco Antonio ROSATO;
- la Città di Squinzano rappresentata dall'Assessore alle Politiche Sociali Antonio SAQUELLA;
- la Città di Trepuzzi rappresentata dal Vice -Sindaco Giovanni CHIRIZZI;
- il Comune di Veglie rappresentato dal Vice-Sindaco Maurizio SPAGNOLO;
- la Provincia di Lecce rappresentata dal presidente Giovanni PELLEGRINO o suo delegato;
- l'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1 rappresentata dal Direttore Generale f.f. VALENTE.

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

per l'adozione del primo Piano Sociale di Zona (2005-2007) e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi socio-assistenziali.

PARTE PRIMA

Le premesse

Recepimento della premessa - Finalità

Oggetto - Principio di leale collaborazione

Art. 1 - Recepimento della premessa

Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci nei confronti dell'utenza - dei seguenti enti:

La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla Legge n. 328/2000 e dalla L.R. n. 17/2003.

1 Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà ed imprevisti sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

Art. 2 - Finalità

Il presente Accordo di Programma si propone:

- a) di adottare il primo Piano Sociale di Zona (2005-2007), che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'attuazione di un sistema locale di intervento sociale, fondato su servizi e prestazioni sociali e assistenziali e socio-sanitari, integrati e flessibili, da realizzare in modo organico e coordinato;
- b) di promuovere la partecipazione di tutti i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, le organizzazioni sindacali, le associazioni sociali, di famiglie e di tutela degli utenti;

- c) di promuovere una gestione, in forma associata, e delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza, e dei servizi socio-assistenziali;
- d) di promuovere e realizzare, nell'ambito territoriale di riferimento, come determinato dalla Regione, una gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione;
- e) di regolare compiutamente l'esercizio associato di alcuni servizi, individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
- f) di realizzare, di concerto con l'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, la piena integrazione tra i Servizi sociali comunali e i Servizi sociali e sanitari della ASL;
- g) di realizzare, d'intesa con la Provincia di Lecce, azioni sovrambito specifiche quali:
 1. supporto ed implementazione del servizio di Segretariato Sociale, in virtù del progetto sovrambito provinciale "Pianificazione e Governance delle Politiche Sociali";
 2. formazione, sensibilizzazione e azioni varie su abuso e maltrattamento, in virtù dello specifico progetto sovrambito provinciale;
 3. formazione, sensibilizzazione e azioni varie su affidamento e adozione in virtù dello specifico progetto sovrambito provinciale;
 4. trasporto dei disabili, attraverso il progetto sovrambito provinciale "Easybus".

Art. 3 - Oggetto

Il presente Accordo di Programma, il quale rappresenta l'atto politico con cui i diversi attori fanno proprio il Piano di Zona, ha per oggetto:

- a) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti Istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona 2005-2007;
- b) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano;
- c) l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel Fondo d'ambito;
- d) la individuazione degli interventi e dei servizi da realizzare in modo unitario per l'intero ambito territoriale con l'assunzione di impegno specifico da parte di un Ente sottoscrittore, come di seguito indicato:

Il Comune Capofila, per rendere ottimale l'organizzazione e la gestione dei servizi, potrà affidare specifici compiti gestionali ai comuni dell'associazione, in conformità alle decisioni del Coordinamento Istituzionale.

Art. 4 - Principio di leale collaborazione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuno di essi è affidatario.

PARTE SECONDA

I Soggetti sottoscrittori e i Soggetti aderenti

Priorità - I soggetti - Comune capofila - Impegno dei soggetti sottoscrittori
Gestione associata dei servizi e delle funzioni - Responsabilità

Art. 5 - Priorità

Le componenti istituzionali firmatarie dell'Accordo intendono realizzare in forma integrata i sottoelencati specifici interventi nell'ambito dei settori indicati come prioritari dalla Regione Puglia nel Piano Regionale delle Politiche Sociali:

* Trattasi di un unico Centro per la Famiglia, con sede nel Comune Capofila, all'interno del quale sono previste azioni a sostegno delle competenze genitoriali e interventi di prevenzione dell'abuso e maltrattamento, oltre che di sostegno e promozione dell'affido e dell'adozione, incluse le azioni definite negli specifici progetti sovrambito, promossi dalla Provincia di Lecce, su affido e adozione ed abuso e maltrattamento.

** Tale servizio sarà espletato con il supporto delle risorse professionali individuate nel progetto sovrambito "Pianificazione e Governance delle Politiche Sociali" promosso dalla Provincia di Lecce

Alle suddette risorse finanziarie, si aggiungono:

- Euro 97.580,73, relativi agli interventi di cui all'art. 14, comma 2 e art. 46 della L.R. 17/03, come da Deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2005, n. 197, con cui, tra l'altro, si provvederà al servizio di trasporto disabili, inclusa la partecipazione al progetto sovrambito provinciale "Easybus";

- Euro 262.814,11, relativi agli interventi di cui alla L.R. n. 5/04, come da Deliberazione di Giunta Regionale n. 2100/04, integrata con successivo atto di G.R. n. 474 del 31 marzo 2005, di cui:

- Euro 225.000,00 quale sostegno per l'acquisto della prima casa;
- Euro 37.814,11 per il sostegno alla natalità.

Per l'annualità 2007 sono confermati i Servizi programmati nella pianificazione 2005-2006; si prevede inoltre l'attivazione di un Centro Diurno socio-educativo per disabili, fermo restando la disponibilità di risorse finanziarie adeguate che consentano di dare continuità ai servizi avviati.

Con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale i Comuni, nel triennio 2005-2007, si impegnano a destinare risorse dei propri bilanci, al netto dei trasferimenti statali e regionali, per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, non inferiori alla media della spesa sociale di ciascun Comune nel triennio 2001-2003.

Si impegnano altresì ad accreditare al Comune Capofila le quote di cofinanziamento indicate in dettaglio nell'allegato Piano Sociale di zona (lettera "B");

A supporto della gestione unitaria dei servizi, i Comuni adottano i seguenti strumenti prioritari:

- Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano (Allegato "D" parte integrante e sostanziale del presente atto);

- Regolamento per l'affidamento di servizi a soggetti terzi (Allegato "E" parte integrante e sostanziale del presente atto);

- Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (Allegato "F" parte integrante e sostanziale del presente atto);

e si impegnano ad adottare, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i seguenti strumenti prioritari:

- Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- Regolamento ISEE e per la compartecipazione al costo delle prestazioni;
- Schemi di bando e procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi a soggetti terzi;
- Carta dei Servizi per le principali tipologie di servizi;
- Porta Unica di Accesso ai Servizi.

Art. 6 - I soggetti

I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma sono soggetti aventi natura pubblica i quali assumono precisi impegni, anche di carattere finanziario, per la realizzazione del Piano di Zona.

I Soggetti aderenti alle finalità ed agli obiettivi specifici dell'Accordo di Programma condividono e sostengono le finalità, gli obiettivi strategici e le linee di intervento del Piano Sociale di Zona, e si impegnano a concorrere per i diversi ruoli, alla realizzazione di attività di supporto, al monitoraggio ed al controllo della qualità dell'offerta dei servizi sociali (Verbale di chiusura dei lavori delle OO.SS. allegato "G"- e del tavolo di Concertazione - allegato "C")

Art. 7 - Comune capofila

Il Comune di Campi Salentina, in quanto sede del Distretto socio-sanitario nr. 2 A.U.S.L. LE/1, viene individuato quale Comune capofila dell'ambito territoriale come determinato dalla Regione Puglia, per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.

Art. 8 - Impegno dei Soggetti sottoscrittori

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano di Zona e negli aggiornamenti successivi.

Le Parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano, assumendo i relativi impegni sul piano economico-finanziario, a:

- a. realizzare, nell'ambito territoriale di competenza, gli interventi approvati nel Piano di Zona, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal Piano stesso, secondo quanto specificato all'art. 5;
 - b. avviare gli interventi sottoscritti dando atto che, in caso contrario, i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento;
 - c. a realizzare l'integrazione sociosanitaria, nei modi, nei tempi e per i servizi specificati nel Piano di Zona;
 - d. a realizzare la Porta Unica di Accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari di ambito, per l'attuazione dell'accoglienza e orientamento dell'utente e la realizzazione della integrazione sociosanitaria, a partire dalla formulazione delle risposte da fornire ai bisogni degli utenti;
 - e. a garantire la realizzazione, nell'ambito, dei servizi afferenti ai livelli essenziali di assistenza individuati dalla Regione Puglia per l'area sociale e per l'area sociosanitaria;
 - f. a definire le modalità per effettuare la valutazione dei casi, la presa in carico e il relativo monitoraggio.
- L'Azienda Unità Sanitaria Locale Le/1 si impegna a garantire la gestione dei servizi programmati nell'area sociosanitaria, ed a rispettare, per quanto di propria competenza, gli obblighi derivanti dall'integrazione socio-sanitaria, nonchè a partecipare ai progetti indicati nel Piano.

I Comuni assumono l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla eventuale stipula di apposite convenzioni con le

organizzazioni non lucrative di utilità sociale coinvolte nell'attuazione degli stessi. Inoltre provvedono ad assicurare l'attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini che verranno definiti dalla Regione Puglia.

Art. 9 - Gestione associata delle funzioni e dei servizi

I Comuni di: Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie cui è riservata la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali per la costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, convengono di esercitare una gestione associata delle predette funzioni, nella forma di Associazione tra Comuni, formalizzata mediante Convenzione, sottoscritta ed allegata al presente atto (lettera "F")

Art. 10 - Responsabilità

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente, vengono individuati due livelli di responsabilità:

- a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di appartenenza dell'utente e per la parte sanitaria nel Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale;
- b) il secondo livello, di carattere organizzativo/gestionale, identificato nel responsabile della struttura organizzativa (del Comune o della AUSL) incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell'operatore investito della conduzione del caso ovvero dell'intervento, comunicato al cittadino.

PARTE TERZA

Aspetti organizzativo-gestionali

Art. 11 - Coordinamento Istituzionale

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona è riservata al Coordinamento Istituzionale.

Il Coordinamento Istituzionale è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale possono partecipare inoltre, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, il Direttore Generale dell'ASL Le/1 o suo delegato, per ciò che attiene gli aspetti dell'integrazione socio-sanitaria e il Presidente della Provincia di Lecce o suo delegato per ciò che attiene ai progetti sovra-ambito o altre materie di competenza dell'Ente medesimo.

Il Coordinamento Istituzionale è presieduto e convocato dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato.

Art. 12 - Funzioni del Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. In particolare:

- individua le strategie di politica sociale;
- definisce compiti, funzione e composizione dell'Ufficio di Piano e ne individua il responsabile;
- coordina l'attività di programmazione;
- promuove i processi di integrazione e di partecipazione;
- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano di Zona;
- definisce le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati per l'attuazione del Piano;
- rilascia pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto dell'Accordo di Programma;
- adotta regolamenti ed atti relativi alla gestione in forma associata di servizi.

Il Coordinamento Istituzionale predispone, altresì, periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per l'attività del Piano di Zona nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli enti aderenti, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico.

Art. 13 - Assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano e relative competenze

Si rimanda all'allegato Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano (lettera "D")

Art. 14 - La gestione del Piano Sociale di Zona

Gli enti sottoscrittori affidano la gestione del Piano Sociale di Zona al Comune Capofila ovvero, per rendere ottimale l'organizzazione e la gestione dei servizi, potranno affidare specifici compiti gestionali ai singoli comuni dell'associazione, in conformità alle decisioni del Coordinamento Istituzionale.

Le attività del Piano di Zona sono finanziate con le risorse economiche messe a disposizione dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, da risorse proprie dei Comuni, dell'AUSL e della provincia di Lecce.

La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione del Piano di Zona è determinata, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le quote relative sono corrisposte al soggetto gestore (o ente capofila unico) in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

Le somme occorrenti per la gestione del Piano sono finalizzate esclusivamente ad assicurare l'esercizio delle funzioni istruttorie da parte dell'Ufficio di Piano o di altro soggetto gestore.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo ufficio di collegamento con l'Ufficio di Piano.

Art. 15 - Risorse e finanziamenti

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto con il presente accordo.

In particolare tali risorse sono:

- risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;
- risorse provenienti dal budget del Distretto Sanitario coincidente con l'Ambito territoriale;
- finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-assistenziale Regionale e dal Fondo Nazionale per le politiche sociali così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- disponibilità finanziarie provenienti da altri soggetti, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Art. 16 - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona

Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, i siti web, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare l'accesso all'utenza;

- illustrare le attività del Piano di Zona e il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi sociali, promuovendone la conoscenza;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

PARTE QUARTA

Esecuzione dell'Accordo di Programma

Art. 17 - Collegio di vigilanza

I Soggetti sottoscrittori convengono che sarà istituito un Collegio di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto svolgimento degli interventi previsti nel Piano di Zona.

Del Collegio di Vigilanza faranno parte:

- il Sindaco del Comune capofila o altro Sindaco, nella veste di Presidente del Collegio;
- un soggetto in rappresentanza dell'AUSL;
- un soggetto in rappresentanza della Provincia;

Il Collegio di Vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'Accordo, in sede di Coordinamento Istituzionale, al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la possibilità di proporre alla Regione la modifica, anche sostanziale, dei progetti.

Il Collegio di Vigilanza esercita funzioni di:

- controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l'Accordo;
- sorveglianza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e alle esigenze dell'utenza;
- formulazione di proposte per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Ufficio di Piano.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad adempiere entro un termine prefissato.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite all'attuazione, alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono, agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.

Art. 18 - Tentativo di conciliazione

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo le parti convengono di esperire un tentativo di conciliazione attraverso la mediazione da parte della Regione.

L'Assessore Regionale alle politiche sociali, acquisite le posizioni delle parti, le convoca e tenta la composizione degli interessi contrapposti. L'esito del tentativo di conciliazione è formalizzato con apposito verbale.

Nell'ipotesi in cui l'intesa non venga raggiunta, la Giunta Regionale formula una proposta di risoluzione della controversia che acquista efficacia con la formale adesione del soggetti coinvolti.

Art. 19 - Procedimento di arbitrato

Ai sensi dell'art. 34, 2c., del D.Lgs. n. 267/2000, le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, qualora le parti non riescano a superarle bonariamente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno

demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 810, 21c., del c.p.c.

Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita presso il Comune Capofila.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 20 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo

Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo.

Art. 21 - Recesso

I Soggetti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri firmatari con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni. Il recesso comporta per i Comuni l'obbligo di restituire alla Regione Puglia la quota di premialità per la gestione associata, eventualmente già riscossa.

Art. 22 - Durata

La durata del presente accordo è fissata in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio delle attività, dei progetti discendenti dall'accordo medesimo e dei criteri operativo-gestionali.

Periodicamente si procederà alla verifica e all'aggiornamento del Piano in funzione degli obiettivi raggiunti e alle nuove esigenze che emergeranno, nonché degli indirizzi regionali.

Art. 23 - Efficacia e pubblicazione dell'Accordo di Programma

Il presente accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione, mentre sarà opponibile ai terzi con la pubblicazione per estratto sul B.U.R.P. del provvedimento di approvazione a cura del Comune capofila.

Tutta la documentazione relativa al presente Accordo di Programma sarà depositata, a disposizione dei Soggetti sottoscrittori e degli altri soggetti aventi diritto, presso la sede del Comune capofila.

Art. 24 - Esenzione del bollo

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 Allegato B, art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 del D.P.R. n. 955 del 30.12.1982 e D.M. 20 Agosto 1992.

Art. 25 - Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Art. 26 - Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui all'art.34 del D. Lgs. n.267/2000 e all'art. 15 della Legge n.241 del 07.08.1990.

CITTA' DI CAMPI SALENTINA

F.to Sindaco: dott. P. Massimo Corno

COMUNE DI CARMIANO

f.to sindaco: dott. Umberto Ferrieri Caputi

COMUNE DI GUAGNANO

f.to Vicesindaco: Rosanna Cappello

COMUNE DI NOVOLI

f.to Commis. Straord.: dott. Vincenzo Calignano

COMUNE DI SALICE SALENTINO

f.to Ass. Politiche Soc.: Antonio Rosato

CITTA' DI SQUINZANO

f.to Ass. Politiche Soc.: Antonio Saquella

CITTA' DI TREPUIZZI

f.to Vicesindaco: dott. Giovanni Chirizzi

COMUNE DI VEGLIE

f.to Vicesindaco: Maurizio Spagnolo

PROVINCIA DI LECCE

f.to Ass. Politiche Soc.: dott. Salvatore Capone

AZIENDA SANITARIA LOCALE LE/1

f.to Direttore Gen. ff dott. Vincenzo Valente